



I RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 234/21 art1, comma 223

L. n. 335/95 art. 2, comma 26

L. 178/2020 art. 1, comma 398

D.P.R. n. 917/1986 art. 53, comma 1

Circ. INPS 25/2022 del 11 febbraio 2022

Gestione separata più cara dal 2022 con aliquota DIS-COLL maggiorata

L'INPS, con la circolare n. 25/2022 emessa nella serata di venerdì 11 febbraio, indica le nuove aliquote e i valori di reddito aggiornati per il calcolo della contribuzione dovuta per il 2022. Il passaggio dal 2021 al 2022 ha determinato una serie di decisioni assunte dal Governo tese ad inserire alcune tutele assistenziali verso gli iscritti alla gestione separata (maternità, malattia, disoccupazione) e condensate in provvedimenti normativi (in particolare il D.L. 229/2021 e il D.L. 1/2022), la cui applicazione non è senza complicazioni.

LA SINTESI

Con la circ. n. 25/2022, pubblicata nella serata di venerdì scorso, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote nonché i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per quest'anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano la modifica dell'aliquota di finanziamento DIS-COLL (La nuova disoccupazione prevista per gli iscritti alla gestione separata INPS) nonché l'incremento dei valori relativi ai minimali e massimali di reddito, dovuto alla variazione percentuale in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, pari all'1,9%.

Nel dettaglio, va detto che il comma 223 dell'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha integrato l'art. 15 del DLgs. 22/2015 in materia di DIS-COLL, introducendo il nuovo comma 15-quinquies, con cui si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 **sia dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva della stessa misura di quella prevista per la NASpl** (la "disoccupazione" per i lavoratori dipendenti), ossia pari all'1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%.

In termini generali, per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (co.co.co., amministratori e sindaci di società, eccetera) si ricorda poi che l'art. 2 comma 57 della L. 92/2012 ha fissato – **a partire dall'anno 2018 – nel 33%** la misura dell'aliquota contributiva e di computo.

A tale valore si aggiunge dunque la predetta aliquota di finanziamento della DIS-COLL (1,31%), **nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.**



Pertanto, con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata **e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie**, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono **pari al 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72%**.

Invece, con riferimento ai liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, **l'aliquota per quest'anno è fissata al 26,23%** (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% per finanziamento ISCRO). Va detto che con riferimento all'aliquota di finanziamento dell'ISCRO, l'art. 1 comma 398 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ne ha disposto l'incremento dallo 0,26% allo 0,51 per il biennio 2022/2023.

Per i titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, rimane confermata anche per quest'anno la misura dell'aliquota al 24%.

I NUOVI MINIMALI E MASSIMALI DI REDDITO SU CUI APPLICARE LE ALIQUOTE 2022

Con riferimento al massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95, si precisa che **l'importo per il 2022 aumenta a 105.014 euro** (erano 103.055 euro lo scorso anno).

Pertanto, le aliquote per quest'anno si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Aumenta invece a 16.243 euro (erano 15.953 euro lo scorso anno) **il minimale di reddito valido per il 2022.**

2

IMPORTANTE! Per l'attribuzione dei Compensi degli Amministratori e dei Componenti i CDA iscritti alla gestione separata INPS, con l'aumento del minimale di reddito si suggerisce di **valutare il possibile adeguamento dei compensi per l'anno 2022** al nuovo minimale ai fini di ottenere l'accredito dell'intero anno ai fini pensionistici. Ricordiamo infatti che per gli iscritti alla gestione separata per avere la copertura dell'intero anno civile di riferimento, il reddito soggetto alla contribuzione gestione separata deve essere pari o superiore al minimale annuo.

I NUOVI VALORI DI ACCREDITO PER L'ANNO 2022

Con le nuove aliquote in vigore, di conseguenza, gli iscritti per i quali trova applicazione l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.

LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DELLE NUOVE ALIQUOTE

RIPRODUZIONE VIETATA



La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

L'obbligo del versamento dei contributi, così come le denunce previdenziali obbligatorie, è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i professionisti titolari di P.IVA iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo **è a carico degli stessi** e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022 precisando che per gli acconti 2022 devono essere applicate le nuove aliquote contributive).

Infine, con riferimento ai compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022, l'INPS rammenta che le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato), con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2021.

GLI EFFETTI AMMINISTRATIVI DELLA TARDIVA COMUNICAZIONE DELL'AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.

Con la circolare INPS 25/2022 e successivo comunicato stampa di oggi (14 febbraio 2022 per chi legge) l'Istituto **mette a disposizione di tutte le Aziende Committenti tre mesi di tempo** dalla emissione della circolare di venerdì per regolarizzare, senza sanzioni né interessi, sia il versamento che le rispettive denunce relative al mese di gennaio 2022. A tal proposito, per le aziende Clienti di Studio che hanno affidato ai nostri uffici la gestione degli adempimenti mensili relativi alla predisposizione dei cedolini di paga e delle denunce degli Amministratori delle Società, dei componenti il CdA, etc., comunichiamo che non appena l'Istituto INPS provvederà ad emettere apposito messaggio con i codici degli arretrati relativi al versamento in F24 e di trasmissione delle denunce previdenziali, provvederemo ad effettuare i relativi calcoli dandone apposita comunicazione contabile.

3

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati

All.1: Tabella riepilogativa delle nuove aliquote per collaboratori e figure assimilate.



TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NUOVE ALIQUOTE PER TIPOLOGIA RAPPORTO

| <i>TIPOLOGIA DEL RAPPORTO. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA</i> | <i>IVS (Aliquota ai fini pensionistici)</i> | <i>Malattia, Maternità, ANF</i> | <i>Maternità eX D.M. 12.7.2007</i> | <i>Dis -Coll</i> | <i>Aliquota Totale</i> |
|---|---|---|--|------------------|----------------------------|
| Amministratore, Sindaco, Revisore, Liquidatore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| Collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| Dottorato di ricerca, Assegno, Borsa di studio | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| CO.CO.CO (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase di lavoro) | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA. | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| Rapporti di CO.CO.CO prorogati | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| Consulente Parlamentare | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| CO.CO.CO. – D.Lgs 81/2015 e Protezione Civile | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| Partecipante a Collegi e Commissioni | 33 | 0,5 | 0,22 | // | 33,72 |
| Amministratore di Enti Locali (D.M. 25.05.2001) | 33 | 0,5 | 0,22 | // | 33,72 |
| Venditore porta a porta, Rapporti occasionalmente (L. 326/2003 art. 4), formazione specialistica | 33 | 0,5 | 0,22 | // | 33,72 |
| Amministratore di Enti Locali (Iscritti in GS come liberi professionisti) | 25 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 26,23 |